



III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 31 gennaio 2008



Processo legislazione e studi

PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, il giorno 31 del mese di gennaio, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del R.I., prot. n. 359 del 28 gennaio 2008 e prot. n. 372 del 30.1.2008 si è riunita la III Commissione Consiliare permanente con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- approvazione processo verbale seduta precedente;
- 1. **ATTO N. 818** – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti e Lupini, concernente: “Istituzione nelle Aziende UU.SS.LL. della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”.
III Commissione competenza in sede referente
I Commissione competenza in sede consultiva
- 2. **ATTO N. 1137** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie vittime di incidenti mortali del lavoro”
III competenza in sede referente
I Commissione in sede consultiva
- 3. **ATTO N. 518** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Requisiti del Direttore Amministrativo di azienda sanitaria regionale”.
Termine parere 12.11.2006
III Commissione competenza referente
- 4. **ATTO N. 1167** – **INTERROGAZIONE (presentata con richiesta di risposta urgente in sede di Commissione)** del Consigliere Zaffini, concernente: “Dichiarazioni rilasciate dal Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. n. 2 circa il trasferimento del Ser.T. (Servizio tossicodipendenze) di Montelupe in Perugia presso la struttura del Polo unico ospedaliero di S. Andrea delle Fratte (ex Silvestrini) in Perugia medesima”.

Il Presidente Ronca alle ore 9,30 procede alla verifica del numero legale ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti i Consiglieri Enrico Melasecche Germini, Mara Gilioni, Ada Girolamini, Massimo Mantovani, Luigi Masci, Gianluca Rossi, Aldo Tracchegiani, Francesco Zaffini e Stefano Vinti.

Partecipano alla seduta i Consiglieri Pietro Laffranco, Enrico Sebastiani e l'Assessore Maurizio Rosi.

Il Presidente, constata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.



Processo legislazione e studi

Propone di procedere con l'esame dell'**ATTO N. 1167** iscritto con ordine del giorno integrativo. Introduce la discussione.

Interviene il Consigliere Zaffini quale proponente per illustrare l'interrogazione.

Interviene l'Assessore Rosi per rispondere all'interrogazione.

Il proponente, Consigliere Zaffini, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Il Presidente sottopone all'esame della Commissione l'**ATTO N. 818**, oggetto n. 1. dell'ordine del giorno assegnato in sede referente e ne introduce la discussione.

Interviene l'Assessore Rosi ed i Consiglieri Mantovani, Giloni e Vinti.

Esce il Consigliere Laffranco.

La Commissione decide di rinviare l'esame dell'articolato alla prossima seduta di Commissione.

Il Presidente sottopone all'esame della Commissione l'**ATTO N. 1137**, oggetto n. 2 all'ordine del giorno, assegnato in sede redigente, ne introduce la discussione ed informa la Commissione medesima che a norma dell'articolo 28, comma 2 del R.I. viene rimesso alla discussione ed alla approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario.

La Commissione procede all'esame dei articoli come riformulati dalla Sottocommissione appositamente nominata nella seduta del 24 gennaio 2008.

Il Presidente dà lettura dei singoli articoli.

Articolo 1 - Intervengono i Consiglieri Melasecche Germini, Giloni, Zaffini e Ronca.

Il Presidente pone in votazione l'articolo 1 emendato.

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI e Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea) e 4 di astensione (Consiglieri: Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva tale articolo.

Articolo 2 -

Intervengono i Consiglieri Zaffini, Giloni e Mantovani.

Il Presidente pone in votazione il comma 1 con la modifica apportata dalla Commissione.



Processo legislazione e studi

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca,. Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI e Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea) e 4 voti contrari (Consiglieri: Mantovani.del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva il comma 1.

Il Presidente pone in votazione il comma 2 (ex terzo comma).

La Commissione con 10 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca. Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI, Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea, Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva all'unanimità il comma 2.

Il Presidente pone in votazione l'intero articolo 2.

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri:Ronca. Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI e Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea) e 4 voti di astensione (Consiglieri: Mantovani.del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva l'articolo 2.

Articolo 3 – Intervengono i Consiglieri Zaffini, Melasecche Germini e Mantovani. Il Presidente pone in votazione l'articolo.

La Commissione con 10 voti favorevoli (Consiglieri:Ronca. Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI, Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea, Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva l'intero articolo 3 con le integrazioni alle lettere c), g) ed i) del comma 1.

Articolo 4 – Intervengono i Consiglieri Giloni, Mantovani, Masci e Girolamini. Il Presidente pone in votazione l'articolo.

La Commissione con 10 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca. Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI, Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea, Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva l'intero articolo 4 emendato.

Articolo 5

Il Presidente pone in votazione l'articolo.

La Commissione con 10 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca. Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI, Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea, Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche



Processo legislazione e studi

Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva l'intero articolo 5 emendato.

Articolo 6

Il Presidente pone in votazione l'articolo.

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI e Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea) e 4 voti contrari (Consiglieri: Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva l'intero articolo 6.

Articolo 7 - Intervengono i Consiglieri Zaffini, Mantovani e Girolamini.

Il Presidente pone in votazione l'articolo.

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI e Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea) e 4 voti di astensione (Consiglieri: Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva l'intero articolo 7 emendato.

Il Presidente pone in votazione l'intero disegno di legge così come emendato, che si allega, e che viene approvato con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Giloni, Masci, Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Girolamini del Gruppo Uniti nell'Ulivo-SDI e Vinti del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea) e 4 voti di astensione (Consiglieri: Mantovani del Gruppo Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Melasecche Germini del Gruppo UDC, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale).

Interviene il Consigliere Zaffini per dichiarare che il voto di astensione dell'opposizione è motivato dalle esiguità delle risorse destinate alla legge, dalla equiparazione della coabitazione di fatto a quella anagrafica e dalla eccessiva ridondanza della legge.

La Commissione nomina quali relatori per l'aula per la maggioranza il Consigliere Giloni e per la minoranza il Consigliere Melasecche Germini e autorizza la relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del R.I..

La Commissione decide di iscrivere l'atto ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 47, comma 1 del R.I..

La Commissione decide di rinviare l'atto n. 518, oggetto n. 3 dell'o.d.g. ad altra seduta e di riconvocarsi in data 7 febbraio p.v. per audire l'Assessore Bottini ed il Direttore Orlandi.



Processo legislazione e studi

La Commissione termina i lavori alle ore 13,00..

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Daniela Valigi

**IL RESPONSABILE DELLA
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI**

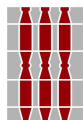
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Piergiorgio Bura

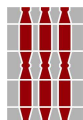
IL PRESIDENTE

Enzo Ronca



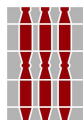
Processo legislazione e studi

Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratori vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo.. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente su lavoro. 3. La Regione con il Fondo di cui al comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.	1 Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro. 3. Idem
Art. 2 (Beneficiari del contributo)	Art. 2 (Beneficiari del contributo)
1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza, i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.	1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza, i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi il convivente anagraficamente, secondo le modalità stabilite dal



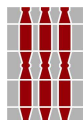
Processo legislazione e studi

2. Qualora non esistano i soggetti di cui al comma 1, il contributo è corrisposto al convivente anagraficamente. 3. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivati da altri obblighi di legge o assicurativi.	regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Soppresso 2. Idem
Art. 3 (Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)	Art. 3 (Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)
1. E' istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da: a) il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione Province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI); c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e Unione italiana del lavoro (UIL); d) un componente designato dalla Confindustria Umbria; e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);	1. E' istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da: a) il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione Province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI); c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e Unione Generale del Lavoro (UGL); d) un componente designato dalla Confindustria Umbria; e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);



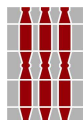
Processo legislazione e studi

f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (C.N.A.); g) un componente designato dalla Associazione Provinciale Artigiani Regionale; h) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (C.I.A.); i) un componente designato dalla Coldiretti Umbria; j) un componente designato dalla Confagricoltura regionale; k) un componente designato dalla Confartigiano Imprese Umbria; l) un componente designato dalla Confcommercio Regionale; m) un componente designato dalla Confcooperative regionale; n) un componente designato dalla Confesercenti Regionale; o) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative; p) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria; q) un componente designato dalla Unione provinciale liberi artigiani associati (CLAAI) Umbria; 2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1. 3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la Direzione regionale competente in materia di	f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (C.N.A.); g) un componente designato dalla Associazione Provinciale Artigiani della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni; h) un componente designato dalla Confartigiano Imprese Umbria; i) un componente designato dalla Unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI); j) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (C.I.A.); k) un componente designato dalla Confagricoltura regionale; l) un componente designato dalla Coldiretti Umbria m) un componente designato dalla Confcommercio Regionale; n) un componente designato dalla Confesercenti Regionale; o) un componente designato dalla Confcooperative regionale; p) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative; q) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria; 2. Idem 3. Idem
--	--



Processo legislazione e studi

Servizi sociali.	
4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di servizi sociali.	4. Idem
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'adesione di altri soggetti.	5. Idem
6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.	6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.
Art. 4 (Funzioni del Comitato)	Art. 4 (Funzioni del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:	Idem
a) Prov vede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;	a) prov vede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, secondo i seguenti criteri: 1) il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso.



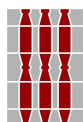
Processo legislazione e studi

b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro; c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.	b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; c) Idem
Art. 5 (Finanziamento degli interventi)	Art. 5 (Finanziamento degli interventi)
1. Il Fondo di cui alla presente legge è alimentato: a) da risorse regionali; b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'articolo 3 dei contributi volontari e solidaristici versati di lavoratori, dai datori di lavoro, dagli Amministratori eletti o nominati della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli Amministratori nominati dagli Enti Pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato; c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva. 2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all'articolo1, comma 3 sono finalizzati dal secondo anno di gestione del Fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento. 3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti si cui all'articolo 2 al fine di garantire agli stessi una quota assistenziali, al	1. Idem a) Idem b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'articolo 3 dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli Amministratori eletti o nominati della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli Amministratori nominati dagli Enti Pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato; c) Idem 2. Idem 3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale, al



Processo legislazione e studi

momento della perdita del familiare, con le modalità previste nell'atto di cui all'articolo 4, comma 1.	momento della perdita del familiare, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) .
Art. 6 (Norma finanziaria)	Art. 6 (Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1 comma 2 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2561 N.I.). 2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1 comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del fondo con imputazione all' unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2562 N.I.). 3. I contributi volontari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti". (cap. 2955 N.I.) e vengono rassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2563 N.I.). 4. Le sanzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata "Recuperi e rimborsi". (cap. 2435 N.I.) e vengono rassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2564 N.I.)	1. Idem 2. Idem 3. I contributi volontari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti". (cap. 2955 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2563 N.I.). 4. Le sanzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata "Recuperi e rimborsi". (cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2564 N.I.)



Processo legislazione e studi

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2007 denominata "fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7. 6. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità. 7. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.	5. Idem 6. Idem 7. Idem
Art. 7 (Norme transitorie e finali)	Art. 7 (Norme transitorie e finali)
1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.	1. Idem
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito provvedimento le modalità e i criteri per l'erogazione e la gestione del Fondo.	2. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).